



La protezione internazionale in Italia:
lo status di rifugiato, le altre forme di
protezione,
le procedure amministrative

Arrivo in Italia

Per entrare in modo regolare in Italia è spesso necessario avere un **visto d'ingresso** (ricongiungimento familiare, motivi di studio o lavoro).

- **Requisiti elevati e tempistiche lunghe**

Le persone in pericolo di vita e costrette a fuggire dal proprio paese spesso

- **non** possono soddisfare i requisiti di legge
- **non** hanno il tempo aspettare l'emissione del visto

Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati (1951):

Gli Stati membri della convenzione **non** possono **punire** le persone che entrano o sono presenti nel loro territorio **senza autorizzazione**, a patto che queste:

- provengano direttamente da un luogo in cui la loro vita o libertà è minacciata
- si presentino subito alle autorità per mostrare una buona causa per ingresso o presenza irregolare



Visita il sito
<https://vistoperitalia.esteri.it> per capire quali
siano i requisiti e la
procedura per
richiedere un visto
d'ingresso

Richiedente Protezione Internazionale

= cittadino straniero o apolide (senza cittadinanza) che, trovandosi al di fuori del paese di origine, **manifesta la volontà di chiedere la protezione internazionale**

La manifestazione di volontà

- non è vincolata a forme particolari, può essere anche solo verbale o con comportamenti
- verrà annotata nel Foglio Notizie (si può chiedere copia)
- è diversa dalla **presentazione della domanda** = verbalizzazione e registrazione della richiesta

Dal momento della manifestazione di volontà, il richiedente

- è autorizzato a rimanere in Italia fino alla decisione della Commissione Territoriale competente
- accede alle misure di accoglienza previste

Permesso di soggiorno

- Al richiedente asilo viene rilasciato un **permesso di soggiorno**
 - **valido 6 mesi**
 - rinnovabile fino alla decisione
- La ricevuta rilasciata al momento della domanda di protezione costituisce **titolo di soggiorno provvisorio** = il richiedente ha gli stessi diritti garantiti a chi ha un permesso di soggiorno per la richiesta di asilo di durata semestrale.



Richiesta di asilo

I **richiedenti asilo** hanno fatto domanda di asilo, ma **non hanno ancora avuto una risposta** dalla Commissione Territoriale ($\neq$ rifugiato).

Sono **protetti** dall'Italia, fino a quando non vengono dichiarati non bisognosi di protezione internazionale in una decisione definitiva presa da un giudice durante un processo equo.



Accoglienza

Assistenza sanitaria

Lavoro (dopo 60 gg)

Assistenza legale



Ricongiungimento

familiare

Viaggiare fuori dall'Italia

Principio di
non-refoulement
(Convenzione di Ginevra):
un rifugiato **non** deve
essere **rimpatriato** in un
Paese dove la sua vita o
libertà sono gravemente
minacciate.

Convenzione di Ginevra del 1951



Timore fondato

Significato



- Ragionevole timore di subire persecuzioni in futuro
- Perché subite da altri soggetti del suo ambito sociale o familiare
- Perché subite da altri soggetti nella sua situazione
- Non è necessario averle subite in passato

Esame individuale
Valuta anche altre circostanze (condizione sociale, sesso, età)

Indizi di fondatezza



- Aver subito persecuzioni in passato (salvo indicazioni contrarie, come cambio radicale della situazione nello Stato)
- Aver subito minacce di persecuzioni

Atti di persecuzione

- Atti sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali
- Minacce alla vita o alla libertà
- Gravi violazioni dei diritti umani: es: torture trattamenti inumani o degradanti, riduzione in schiavitù o servitù, diritto alla legalità e incriminazioni penali retroattive

Esempi		
Atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale	Azioni giudiziarie o sanzioni per mancato servizio militare	Azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie
Atti diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia	Provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori	Rifiuto di accesso a mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria

Atti di violenza fisica o psichica / Atti contro un genere o contro l'infanzia

- Possono avvenire anche in famiglia o all'interno della comunità
- Possono essere perpetuate o giustificate dallo Stato o dalle istituzioni

Esempi		
Percosse	Sfruttamento sessuale	Abuso sessuale delle bambine in luogo domestico
Intimidazione sul posto di lavoro	Matrimoni precoci	Mutilazioni dei genitali femminili
Violenza sessuale delle bambine legata alla dote	Traffico di donne	Prostituzione forzata
Reclutamento di bambini soldato	Minacce / atti lesivi contro oppositori politici (o loro familiari)	Minacce / atti lesivi contro le minoranze etnico-religiose

Atti di persecuzione conseguenti al rifiuto di prestare il servizio militare

- Rifiuto di prestare il servizio militare in un conflitto se potrebbe comportare la commissione di crimini che rientrano tra le clausole di esclusione ai fini del riconoscimento della protezione internazionale (es: crimini contro la pace, di guerra o contro l'umanità o reati particolarmente gravi o crudeli, atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite)
- Rifiuto di prestare servizio militare per ragioni di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o religiosa, anche senza un conflitto nel Paese di origine

Atti di persecuzione, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie e rifiuto di accesso a mezzi di tutela

Sanzione
oggettivamente
sproporzionata

Trattamenti
discriminatori tali da
incidere in modo
gravemente negativo sui
diritti fondamentali
della persona

Si deve guardare il fatto
addebitato nel contesto
del sistema penale del
paese di origine e non la
tipologia di reato (es:
espressioni di dissenso
politico)

Autore delle persecuzioni

1) Stato di origine della persona che chiede protezione

Anche se la persecuzione non è compiuta dallo Stato o dai suoi organi ufficiali, ma:

- da persone che esercitano prerogative pubbliche in mancanza di autorità ufficiale
- da privati sotto istruzione, direzione o controllo dello Stato
- da un partito o organizzazione che controlla di fatto lo Stato o una parte consistente del suo territorio

2) Soggetti non statali

Quando le autorità non vogliono o non possono prestare protezione

- es.: lo Stato di provenienza non è dotato di un sistema giuridico effettivo che presti adeguati sistemi di protezione, preventiva o repressiva, degli atti di persecuzione

Motivi di persecuzione

Razza



- colore della pelle
- discendenza
- origine nazionale o etnica

Religione



- convinzioni teiste
- atei
- appartenenza a gruppo religioso

Nazionalità



- appartenenza a gruppo etnico o minoranza linguistica
- possesso o non possesso di cittadinanza

Gruppo sociale



- omosessualità dove è punita
- genere femminile

Opinioni politiche



- appartenenza a gruppi politici o convinzioni su una qualunque materia o questione di rilevanza pubblica

Rifugiato *sur place*

- E' rifugiato chi ha fondato timore di persecuzione e si trova fuori dal Paese dove è cittadino, o se apolide, nel quale aveva la residenza abituale
- NON è rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra chi si trova ancora nel proprio paese – anche se sfollato.

MA: il bisogno di protezione può emergere anche per avvenimenti verificatesi nel Paese di origine ovvero attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza (c.d. Rifugiato *sur place*)

- es.: cambio radicale di regime politico nel Paese di origine
- es.: timore di essere perseguitato per scelte compiute o atti commessi nel paese di accoglienza

Status di rifugiato: casi di esclusione

- beneficia di protezione da parte di altro organismo o istituzione delle Nazioni Unite (unico caso è quello dei profughi palestinesi che beneficiano di assistenza da parte della UNRWA*); ovvero
- sussistono fondati motivi per ritenere che:

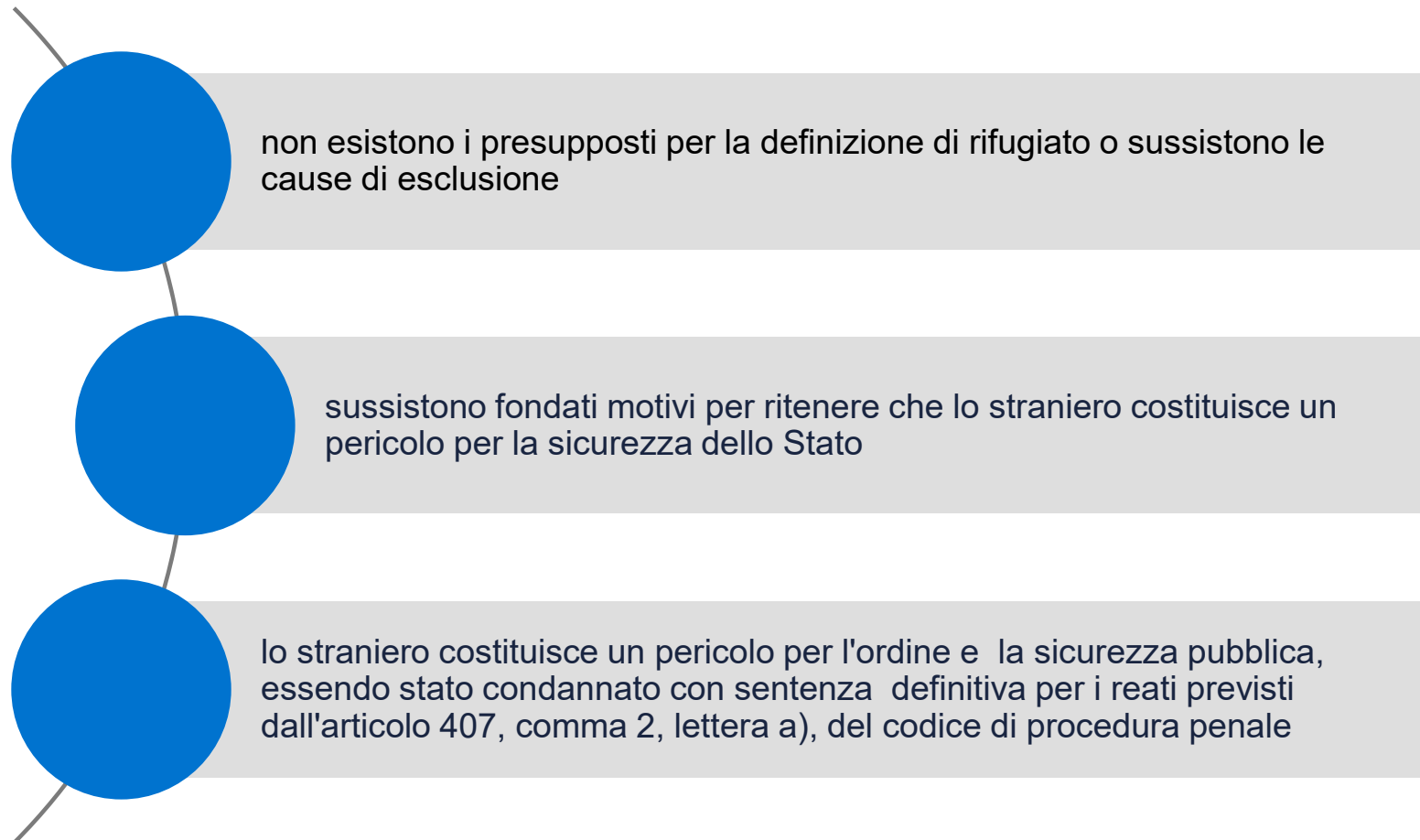
abbia commesso (o concorso a commettere) un crimine contro la pace, di guerra o contro l'umanità, come definiti a livello internazionale

abbia commesso (o concorso a commettere) fuori dall'Italia, prima del permesso di soggiorno, un reato grave ovvero abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se con un dichiarato obiettivo politico

si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite

Status di rifugiato: diniego

Sulla base di una valutazione individuale, lo status di rifugiato non è riconosciuto quando:



Status di rifugiato: cessazione

Se il rifugiato:

- si è volontariamente avvalso della protezione dello Stato d'origine
- ha riacquisito volontariamente la cittadinanza dello Stato d'origine
- ha acquistato la cittadinanza italiana o altra cittadinanza che gli dia protezione
- si è volontariamente ristabilito nello Stato d'origine, sempre che il rientro non sia giustificato da gravi e comprovati motivi
- non può più rinunciare alla protezione dello Stato d'origine perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato

La cessazione è dichiarata sulla base di una valutazione individuale della situazione personale.

Il cambiamento delle circostanze deve avere una natura non temporanea, effettiva e duratura e tale quindi da eliminare la situazione di fondato pericolo.

Status di rifugiato - diritti

- Permesso di soggiorno valido per 5 anni, rinnovabile
- Documento di viaggio (per rifugiato) o titolo di viaggio (protezione sussidiaria) per 26 paesi area Schengen per un massimo di 3 mesi (durante i quali non è possibile svolgere attività lavorativa o stabilirsi in loco)
- Dopo 5 anni dalla presentazione della domanda è possibile chiedere un **permesso di soggiorno dell' Unione Europea per soggiornanti di lungo periodo**
- **Accesso al mercato del lavoro incluso il pubblico impiego**
- **Iscrizione anagrafica**
- **Istruzione**
- **Assistenza sociale e sanitaria**
- **Assegnazione di alloggi pubblici**
- **Ricongiungimento familiare**
- **Diritto a chiedere la cittadinanza**

Guida pratica

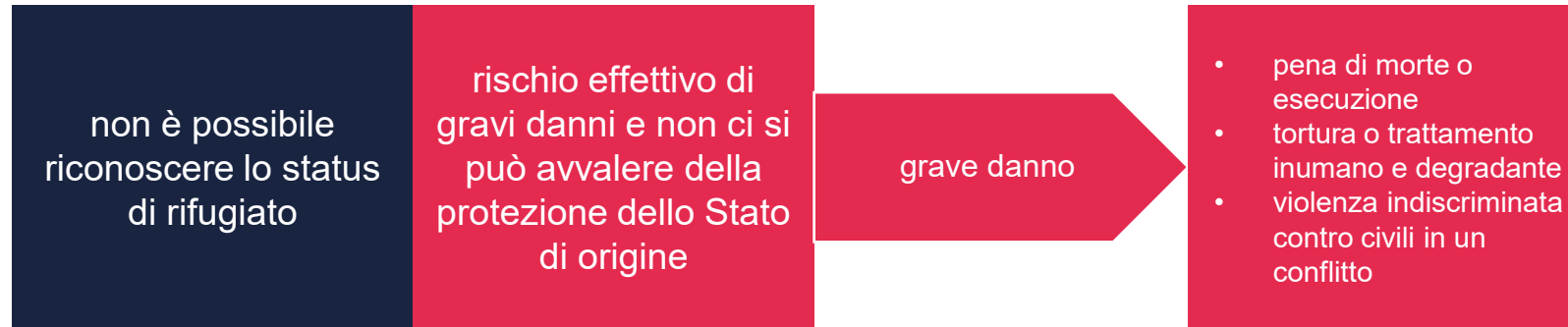
- <https://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/protezione-internazionale/guida-pratica-richiedenti-protezione-internazionale-italia>
- illustra tutte le fasi della procedura e i criteri con cui viene valutata la domanda
- elenca diritti e doveri del richiedente
- fornisce contatti e recapiti utili
- redatta in 12 lingue





La protezione internazionale in Italia: la protezione sussidiaria e la protezione temporanea ucraini

Protezione sussidiaria



Protezione sussidiaria: cessazione

- Le circostanze per il riconoscimento sono venute meno o sono mutate > la protezione non è più necessaria.
- Le mutate circostanze devono essere significative e non temporanee: non esiste più il rischio effettivo di danno grave e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nello Stato di origine.
- Il rientro al proprio Paese può essere rilevante per la cessazione, se non comprovato da gravi e giustificati motivi

Protezione sussidiaria: i diritti

Permesso di soggiorno valido per **1 anno**, rinnovabile

- **Titolo di viaggio (se il soggetto non ha il passaporto del proprio paese) per 26 paesi area Schengen per un massimo di 3 mesi (durante i quali non è possibile svolgere attività lavorativa o stabilirsi in loco)**
- **Accesso al mercato del lavoro**
- **Iscrizione anagrafica**
- **Istruzione**
- **Assistenza sociale e sanitaria**

Il ricongiungimento familiare

I titolari di **asilo politico e protezione sussidiaria** hanno diritto al ricongiungimento familiare

Il ricongiungimento familiare può essere richiesto per :

- Coniuge (marito/moglie)
- Figli minori (< 18 anni)
- Figli maggiorenni a carico, se invalidi totali e genitori a carico

I familiari possono:

- Entrare e soggiornare in Italia, dove hanno gli stessi diritti riconosciuti al familiare titolare della protezione
- Ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari (indipendentemente dal fatto che prima fossero regolarmente in Italia)

Il permesso dei familiari:

- Dura 5 anni
- È rinnovabile

NON si applicano le stesse regole previste per il ricongiungimento familiare «standard» (art. 29 d.lgs. 286/98)

NON si richiede la disponibilità di un alloggio idoneo

NON si richiede la disponibilità di un reddito annuo minimo

Il processo per il ricongiungimento familiare inizia con:

- la richiesta del nulla osta sul sito del Ministero dell'Interno;
- la prenotazione di un appuntamento presso lo sportello Unico per l'Immigrazione della prefettura locale, per la presentazione documenti necessari.

Per maggiori informazioni sulla procedura per il ricongiungimento, visitate www.Refugee.InfoItaly.

Protezione temporanea situazione Ucraina

Concessa dal 4 marzo 2022 (in attuazione al decreto del presidente del consiglio dei ministri 28 marzo 2022)

La protezione temporanea è un istituto giuridico previsto dal diritto Ue. Si tratta quindi di uno strumento di solidarietà europea vincolante per tutti gli Stati membri UE. Ne consegue che la protezione temporanea, laddove attivata, si applica a tutti gli Stati dell'Unione.

viene concessa per un periodo di un anno, rinnovabile per altri sei mesi fino al massimo di un anno di rinnovo. E' possibile che il permesso venga revocato se la guerra in Ucraina termina consentendo un rientro in patria sicuro. se invece il conflitto dovesse prolungarsi oltre l'anno è probabile che vengano concessi ulteriori rinnovi.

Protezione Ucraina

HA DIRITTO ALLA PROTEZIONE TEMPORANEA CHI

E' fuggito dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 e:

A) è un cittadino ucraino residente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, o un suo familiare;

B) è cittadino di un Paese terzo diverso dall'Ucraina o apolide e beneficiava di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, o un suo familiare;

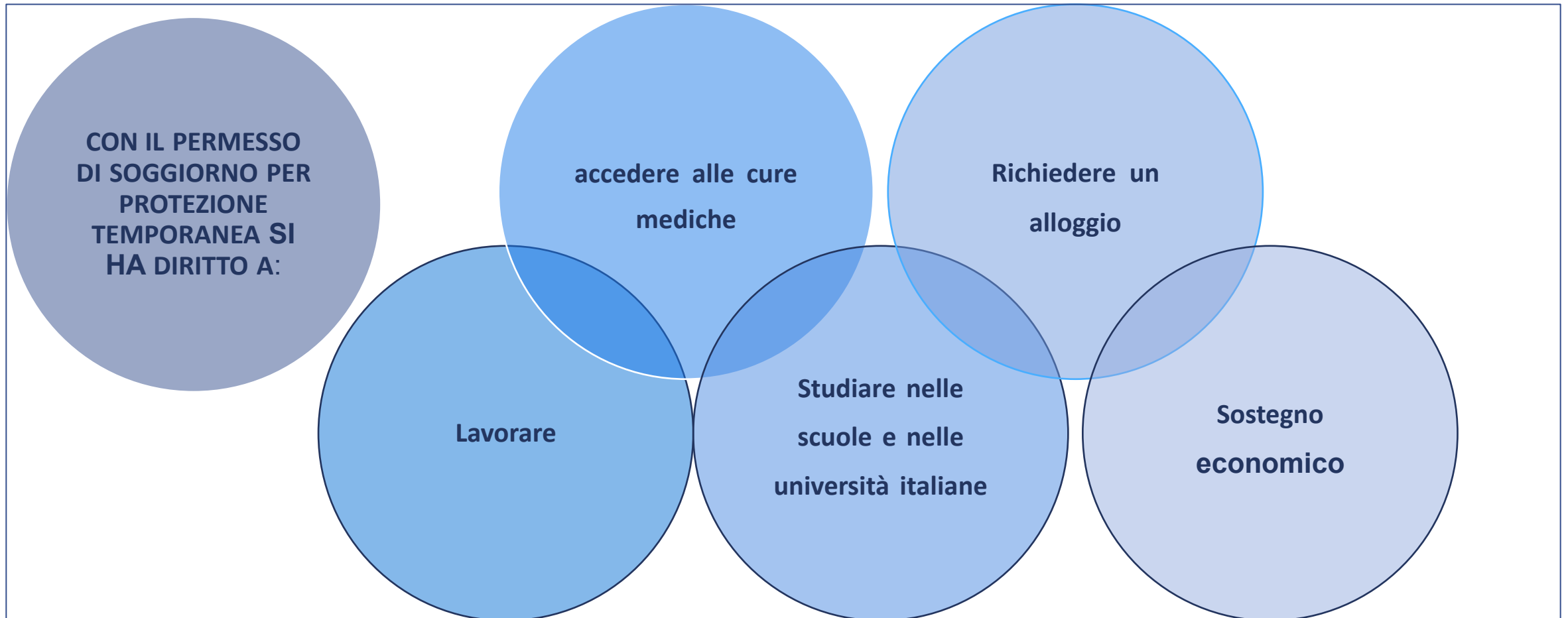
C) è cittadino di un Paese terzo diverso dall'Ucraina o apolide, titolare di un permesso di soggiorno permanente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 e non può ritornare in condizioni sicure e stabili nel tuo Paese d'origine.

Chi rientra tra le persone che hanno diritto alla protezione temporanea, è sufficiente che presenti alla questura del luogo di domicilio una domanda per un permesso di soggiorno per protezione temporanea. questa richiesta è gratuita. in questura verranno prese le impronte digitali e verranno richiesti i dati personali, il passaporto o altri documenti di identità. inoltre, sarà consegnata una ricevuta di presentazione della domanda.

Con la ricevuta di presentazione della domanda di permesso di soggiorno, sarà già possibile esercitare i diritti connessi alla protezione temporanea.

Protezione Ucraina

I DIRITTI IN ITALIA CON IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE TEMPORANEA



La protezione temporanea non impedisce di fare domanda **per la protezione internazionale**.

Entrambe proteggono dal rischio di rimpatrio nel t Paese di origine. Si tratta, però, di **due forme di protezione molto diverse tra loro**, per natura, presupposti e procedimento previsto

Dunque, se la persona chiede e ottiene il permesso per protezione temporanea, l'esame della domanda d'asilo è differito alla cessazione del periodo di protezione temporanea da eventuale proroga

La normativa italiana stabilisce che la protezione temporanea non preclude la presentazione della domanda di protezione internazionale in qualsiasi momento”.

Possono verificarsi due situazioni:

- 1) Domanda di protezione internazionale presentata da persona già titolare di permesso per protezione temporanea (co. 2)
- 2) Domanda di permesso per protezione temporanea di persona che ha già pendente domanda di protezione internazionale (co. 3)

Per entrambe la norma dispone il differimento dell'esame della domanda di protezione internazionale fino alla cessazione della protezione temporanea.



La protezione internazionale in Italia: le procedure amministrative

Regolamento Dublino III

Scopo

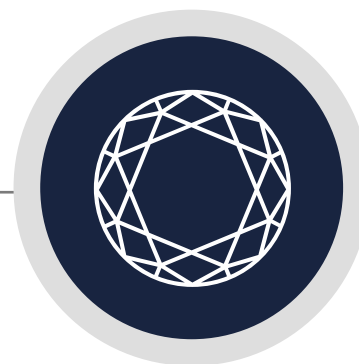
- determinare lo Stato europeo competente a esaminare la domanda di protezione internazionale
- limitare il moltiplicarsi di domande di protezione internazionale nei vari Stati Membri dell'Unione Europea

Fase solo eventuale della procedura di protezione internazionale

Diritti e divieti

Diritto al colloquio personale

- Svolto in tempo utile e prima della decisione di trasferimento
- Consegna di sintesi scritta del colloquio al richiedente o al suo avvocato



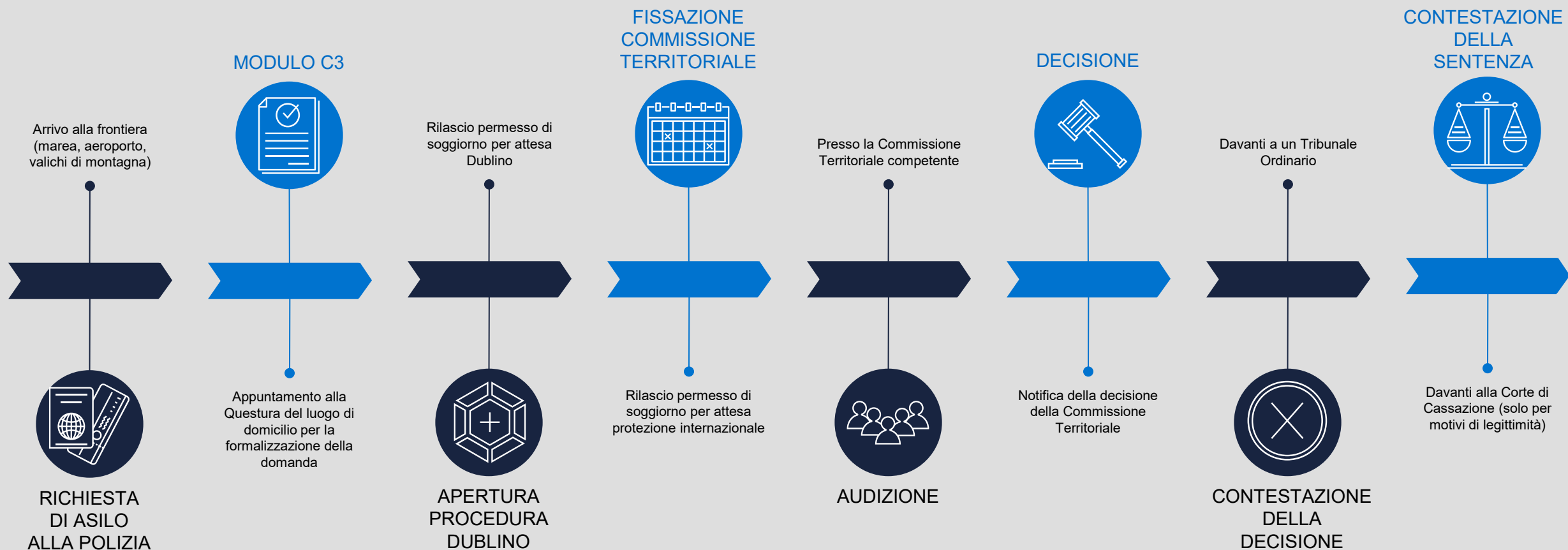
Diritto di informazione

- Finalità del Regolamento
- Criteri determinazione Stato membro competente
- Possibilità di impugnare la decisione
- Scambio dei dati tra gli Stati membri
- Diritto di accesso ai dati da parte del richiedente
- Consegna di un opuscolo comune redatto in lingua comprensibile

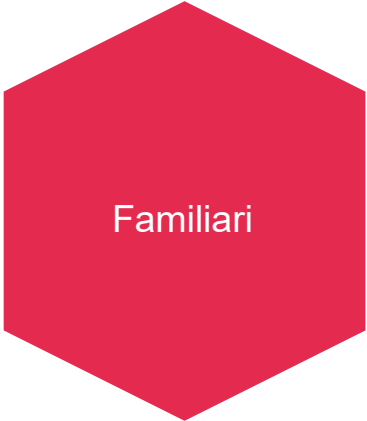
Divieto di trasferire il richiedente in uno Stato membro dove rischierebbe trattamenti inumani e degradanti

Es: carenze sistemiche nella procedura di asilo o nelle condizioni di accoglienza

I momenti salienti della procedura



Criteri per stabilire lo Stato competente



Familiari



Legati al permesso
di soggiorno



Precedente
presentazione della
domanda

Analisi della domanda



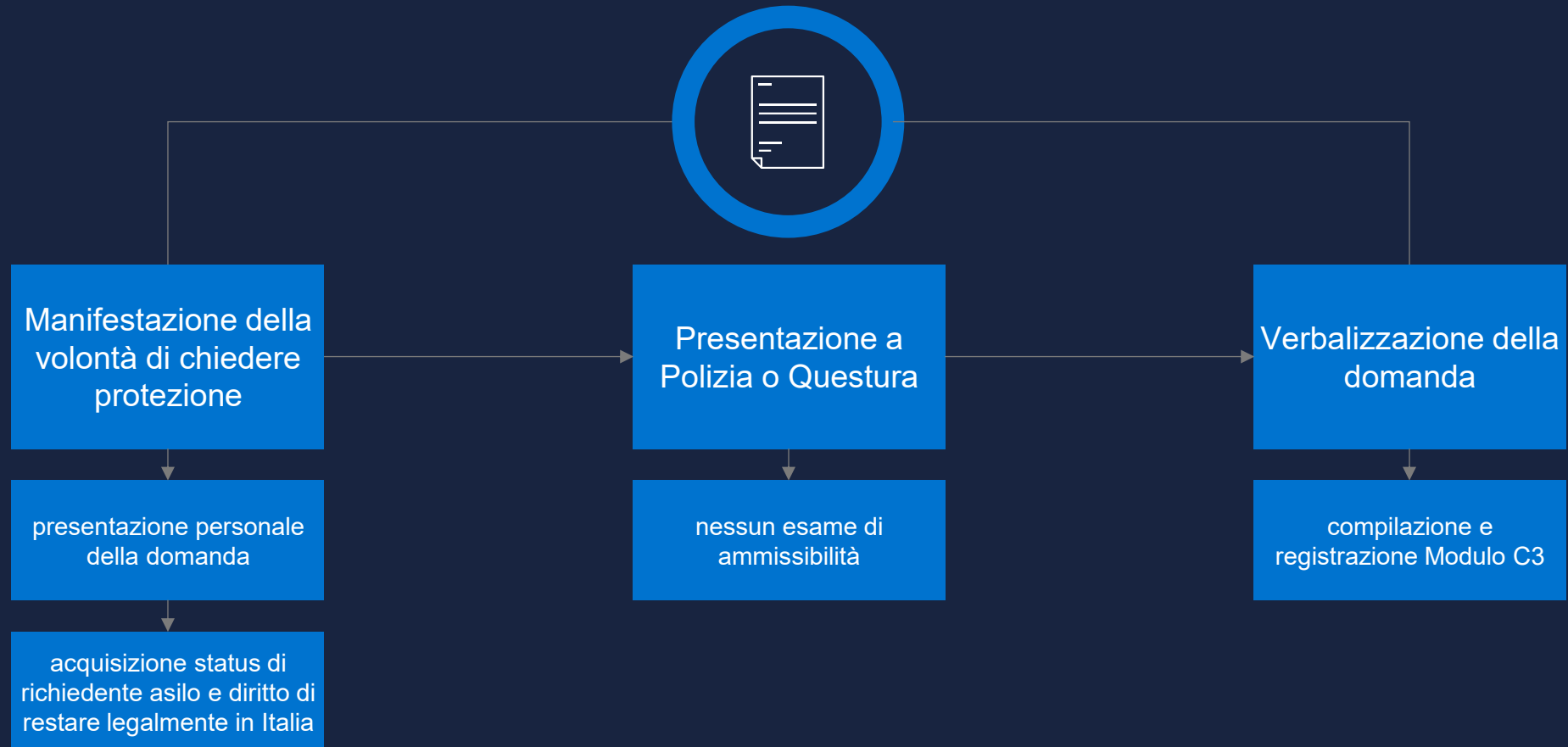
- Decisione presa sulla base delle informazioni disponibili (indicare tutte le informazioni necessarie)
- Ricorso in Tribunale contro la decisione entro 60 giorni

Trasferimento in altro Stato

- Quando viene determinata la competenza di un altro Stato, il richiedente deve essere trasferito senza costi propri in quello Stato

Entro 6 mesi	Entro 1 anno	Entro 18 mesi
In casi ordinari, dall'accettazione della richiesta di presa in carico o dalla decisione definitiva sull'istanza di sospensione o sul ricorso	Se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione del richiedente	Se il richiedente è fuggito

Accesso alla procedura



Garanzie e obblighi



Commissione Territoriale

- Composizione:
 - 1 funzionario della carriera prefettizia (con funzioni di presidente)
 - 1 esperto di diritti umani e protezione internazionale nominato da UNHCR
 - 4 funzionari amministrativi (con compiti istruttori)
- L'audizione di ciascun richiedente è personale e viene svolta davanti al funzionario amministrativo con compiti istruttori
- La decisione finale è collegiale: partecipano il presidente, il membro UNHCR e almeno 2 funzionari amministrativi

Tipologie e procedure di esame

Procedura ordinaria



- Colloquio entro 30 giorni dal ricevimento della domanda
- Decisione entro 3 giorni feriali successivi
- In caso di integrazione di informazioni: proroga di 6 mesi
- In caso di elevato numero di domande: proroga di 9 mesi
- In casi debitamente motivati: proroga di 18 mesi

Procedura prioritaria



- Domande palesemente fondate
- Domande presentate da soggetti vulnerabili (minori)
- Sufficienti elementi per riconoscere la protezione sussidiaria
- Domanda presentata da un richiedente proveniente da un Paese sicuro

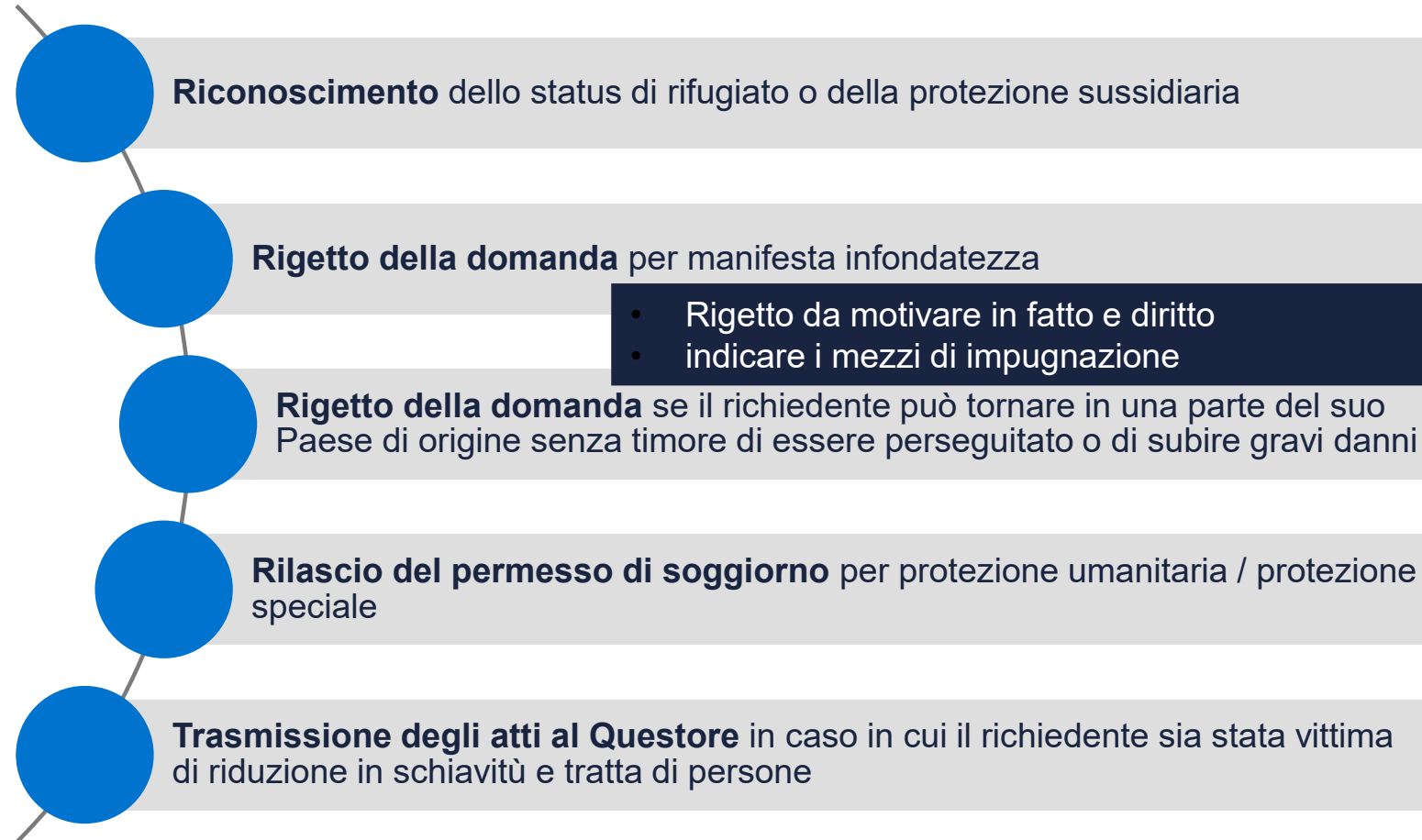
Svolgimento dell'audizione

Convocazione scritta della Polizia	Rinvio e assistenza	Lingua	Argomenti	Caratteristiche	Documenti da produrre	Svolgimento
Importante comunicare cambi di domicilio alla Polizia	- Possibile rinvio per motivi di salute (certificato medico) - Possibile assistenza di un avvocato	- Scelta dal richiedente - Assistenza di un interprete - Commissario verifica la reciproca comprensione	- Dati personali e familiari - Informazioni sul viaggio - Motivi per cui ha lasciato il Paese - Motivi per cui non può o non vuole tornare	- Storia completa e circostanziata - Coerenza con modulo C3	- Memorie personali - Certificazioni mediche - Certificazioni psicologiche - Rapporti comprovanti la situazione del Paese di origine - Si possono inviare anche prima	- Audizione video-registrata - Trascrizione in italiano con ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale - Se non è possibile, trascrizione in un verbale, firmato dall'intervistato - Necessaria traduzione del verbale - Consegna di copia del verbale all'intervistato

Elementi di valutazione



Decisione della Commissione Territoriale



Notifiche al richiedente

Se si trova in un centro d'accoglienza

- Tramite documento informatico sottoscritto digitalmente via PEC al responsabile della struttura
- Il responsabile consegna la notifica all'interessato e fa sottoscrivere la ricevuta

Se non si trova in un centro d'accoglienza

- All'ultimo domicilio comunicato alla Questura
- Il richiedente deve comunicare ogni mutamento di domicilio o residenza

Se è irreperibile

- Alla Questura competente
- A disposizione dell'interessato per 20 giorni
- Scaduto il termine, la notifica è perfezionata

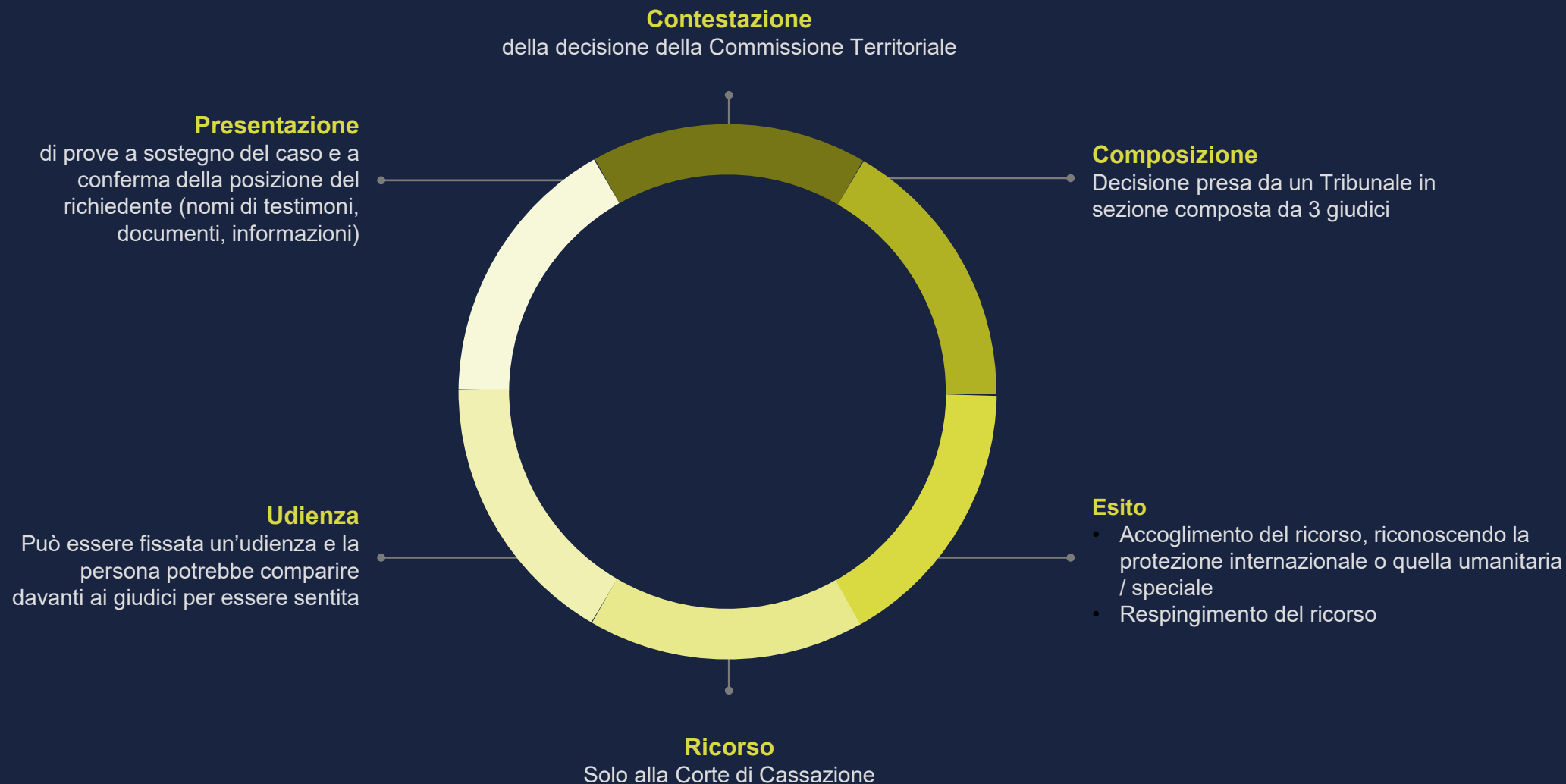
Tutela giurisdizionale



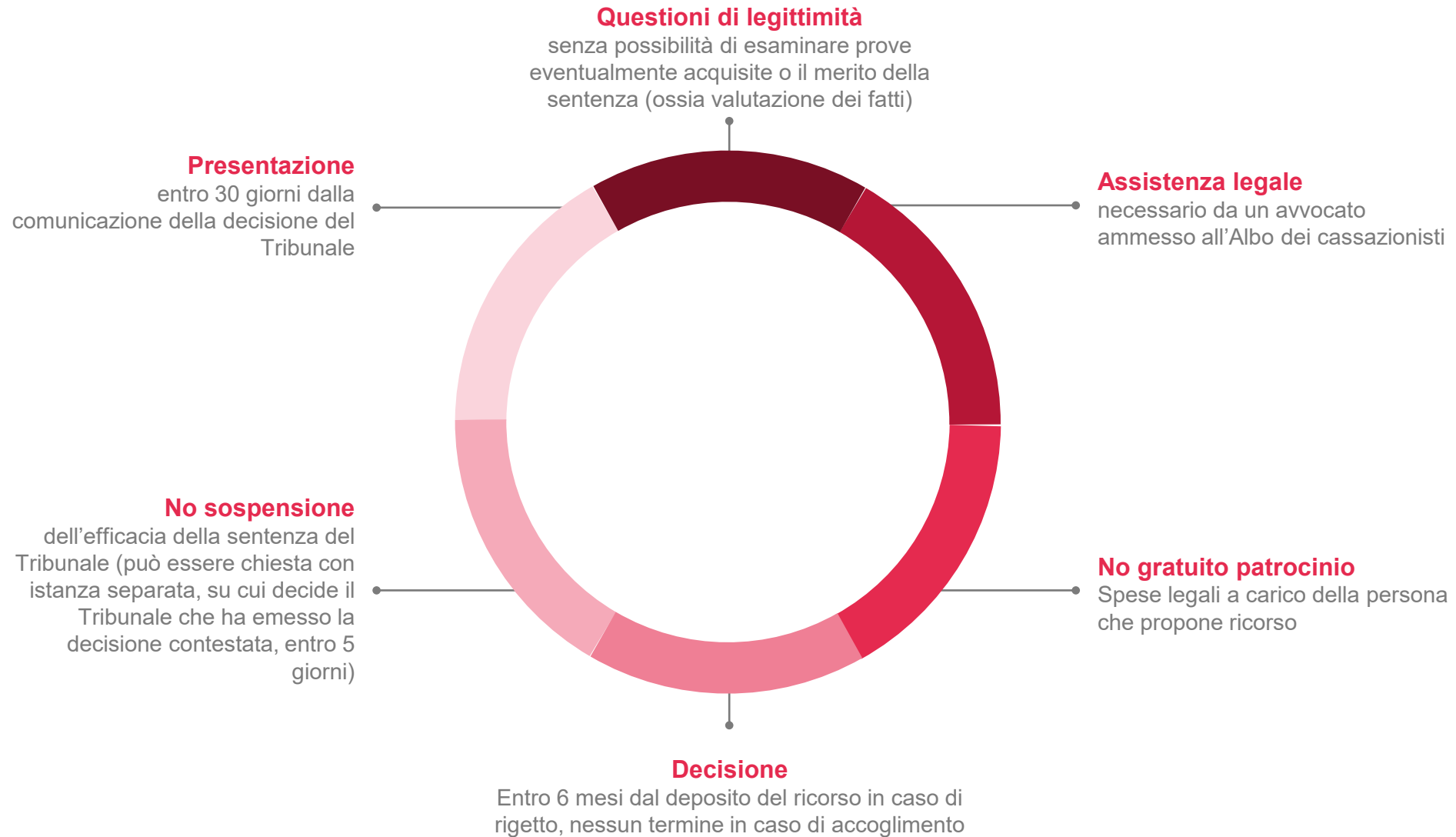
Ricorso al Tribunale Civile

- Può essere proposto contro decisione negativa o contro protezione sussidiaria o umanitaria / speciale
- Entro 30 giorni dalla notifica (15 giorni in caso di trattenimento del richiedente)
- Sospende gli effetti del provvedimento (salvo alcuni casi – es. manifesta infondatezza oppure se la persona è stata fermata dopo aver tentato di eludere i controlli di frontiera)
- È necessaria l'assistenza di un avvocato
- Il richiedente può essere ammesso al gratuito patrocinio se non può pagare l'avvocato

Ricorso al Tribunale Civile: caratteristiche



Ricorso alla Corte di Cassazione: caratteristiche



Organizzazioni ed enti



- S.I.P.R.O.I.M.I (SISTEMA DI ACCOGLIENZA)
 - PREFETTURA
 - QUESTURA